



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 maggio 2009 (27.05)  
(OR. en)**

**9333/09**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0244 COD**

---

**CODEC 666  
ASILE 30**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Rifusione)  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore Antonio MASIP HIDALGO (PSE – ES) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 31 emendamenti (emendamenti 1-31).

Inoltre, i gruppi politici GUE-NGL e Verts/ALE hanno presentato tre emendamenti (emendamenti 32-34), i gruppi politici GUE-NGL, Verts/ALE e PSE hanno presentato cinque emendamenti (emendamenti 35-39) e i gruppi politici PSE e Verts/ALE hanno presentato due emendamenti (emendamenti 40-41).

## **II. DISCUSSIONE**

Per i dettagli della discussione, svoltasi il 6 maggio 2009, consultare il doc. 9334/09.

## **III. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 7 maggio 2009, la plenaria ha adottato 31 emendamenti (emendamenti 1-31) alla proposta della Commissione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo e gli emendamenti adottati sono allegati alla presente nota.

---

**Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))**

**(Procedura di codecisione – rifusione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0815),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0477/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>1</sup>,
  - vista la lettera in data 4 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0285/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) È opportuno adottare norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri ***tenendo conto del livello di assistenza sociale assicurato ai cittadini dello Stato membro ospitante.***

#### *Emendamento*

(11) È opportuno adottare norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano ***normalmente*** sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Il trattenimento dei richiedenti asilo *deve* rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, come specifica l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non devono applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere possibile solo nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del provvedimento. Al richiedente asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

#### *Emendamento*

(16) Il trattenimento dei richiedenti asilo *dovrebbe* rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale ***e dovrebbe essere conforme agli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri,*** come specifica ***in particolare*** l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non devono applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere possibile solo nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del provvedimento. Al richiedente asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

## Emendamento 3

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(23 bis) Ai fini della copertura di eventuali miglioramenti delle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo, è indispensabile un aumento commisurato dei fondi stanziati dall'Unione europea per finanziarne i costi, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri soggetti a pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi nazionali di asilo, in ragione soprattutto della loro situazione geografica o demografica.**

**Emendamento 4**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1 , 6, 7, 18 , 24 e 47 di detta Carta e deve essere attuata di conseguenza.

(26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1 , **4**, 6, 7, 18 , 24 e 47 di detta Carta e deve essere attuata di conseguenza.

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita **nella** direttiva 2004/83/CE;

a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita **all'articolo 2, lettera g), della** direttiva 2004/83/CE;

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – lettera c – punto iii**

*Testo della Commissione*

iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

*Emendamento*

iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale **e purché non siano accompagnati dai coniugi**, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – lettera c – punto iv**

*Testo della Commissione*

iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

*Emendamento*

iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato **ma non accompagnato dal coniuge**, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – lettera c – punto v**

*Testo della Commissione*

v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

*Emendamento*

v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati **ma non accompagnati dal coniuge**, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – lettera c – punto vi (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**vi) adulti non autosufficienti con esigenze particolari.**

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, **per quanto possibile**, in una lingua che **ragionevolmente si suppone** comprensibile per il richiedente asilo. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che **sia** comprensibile per il richiedente asilo **o che si può ragionevolmente supporre tale**. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

**Al titolare del documento è garantito l'accesso ai** diritti e **ai** benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.

#### *Emendamento*

**Non è necessario esibire documenti supplementari per godere dei** diritti e **dei** benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi giuridici o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.**

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c) non supera il

#### *Emendamento*

1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c) non supera il

tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o allo svolgimento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.

tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza **o l'identità** del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o allo svolgimento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.

#### Emendamento 14

##### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

###### *Testo della Commissione*

I ritardi nella procedura **amministrativa** non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

###### *Emendamento*

**Tali procedure devono essere espletate con la dovuta diligenza.** I ritardi nella procedura non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

#### Emendamento 15

##### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4

###### *Testo della Commissione*

4. Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua **che ragionevolmente si suppone** a lui comprensibile.

###### *Emendamento*

4. Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua a lui comprensibile **o che si può ragionevolmente supporre tale.**

#### Emendamento 16

##### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

###### *Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri garantiscono, **nei casi di trattenimento, l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi.**

###### *Emendamento*

6. Gli Stati membri garantiscono **che siano concesse gratuitamente e su richiesta** l'assistenza e/o **la** rappresentanza legali **necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.**

#### Emendamento 17

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti trattenuti la possibilità di stabilire contatti, compresi i diritti di visita, con i rappresentanti legali *e* i familiari. Parimenti è riconosciuta all'ACNUR ed altri pertinenti e competenti organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi la possibilità di comunicare con i richiedenti e rendere loro visita nei centri di trattenimento.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti trattenuti la possibilità di stabilire contatti, compresi i diritti di visita, con i rappresentanti legali, i familiari *e gli assistenti sociali e religiosi*. Parimenti è riconosciuta all'ACNUR ed altri pertinenti e competenti organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi la possibilità di comunicare con i richiedenti e rendere loro visita nei centri di trattenimento.

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo in stato di trattenimento abbiano accesso ad adeguate cure mediche e, se del caso, all'assistenza psicologica.**

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua che **ragionevolmente si suppone** a loro comprensibile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua che **sia** loro comprensibile **o che si possa ragionevolmente supporre tale**.

**Emendamento 20**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ai minori trattenuti è offerta la

2. Ai minori trattenuti è offerta la

possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età.

possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età, **come pure le attività all'aria aperta.**

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

5. Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

##### *Emendamento*

5. Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato **e indipendente** certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del minore o dei suoi genitori.

##### *Emendamento*

2. L'accesso al sistema educativo **deve essere garantito non appena possibile dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e, in ogni caso,** non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del minore o dei suoi genitori.

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva

#### Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**4 bis. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o in una combinazione di questi elementi. Ove gli Stati membri garantiscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, il loro importo è determinato**

*conformemente ai principi sanciti dal presente articolo.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*5. Per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare dell'assistenza dovuta ai richiedenti asilo, gli Stati membri assicurano che il valore complessivo delle condizioni materiali di accoglienza a loro destinato sia equivalente all'importo concesso ai propri cittadini bisognosi di assistenza sociale. Eventuali differenze non sono giustificate.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari, comprese appropriate misure di assistenza psichica, *alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari, comprese appropriate misure di assistenza psichica.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva Articolo 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 19 bis*

*Vittime di torture*

*Gli Stati membri provvedono a che le vittime di torture siano avviate senza indugio verso un centro di assistenza adeguato alla loro situazione.*

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva

#### Articolo 21 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, **le vittime di mutilazioni genitali femminili**, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari.

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva

#### Articolo 21 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano sostegno alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano **un** sostegno **adeguato** alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva

#### Articolo 23 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano **quanto prima** misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore

accompagnati da parte di un tutore legale *oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza*. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

legale. *Il tutore è designato per consigliare e tutelare il minore, garantendo altresì che tutte le decisioni siano adottate nell'interesse prevalente di quest'ultimo. Il tutore è in possesso della competenza richiesta in materia di cura dell'infanzia onde garantire che siano garantiti gli interessi del minore e che siano opportunamente soddisfatte le sue esigenze giuridiche, sociali, sanitarie, psicologiche, materiali ed educative. Non possono svolgere la funzione di tutore legale le agenzie o gli individui i cui interessi possono potenzialmente contrastare con quelli del minore.* Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

### Emendamento 30

#### Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

##### *Emendamento*

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, *stupri o altri gravi atti di violenza* hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

### Emendamento 31

#### Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri garantiscono, *nei casi di trattenimento, l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi.*

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano *che siano concesse gratuitamente e su richiesta l'assistenza e/o la rappresentanza legali necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.*